

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V- Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: VA@pec.mite.gov.it

e p.c.
COMMISSIONE TECNICA PNRRPNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

e p.c.
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI COLLEPASSO
protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: [ID: 8438] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di impianto agrivoltaico denominato "Manimuzzi", di potenza pari a 19,83 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Collepasso (LE) e Casarano (LE).

Proponente: EG Etruria S.r.l.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/2006

Spett.le Amministrazione,

con la presente il sottoscritto Alessandro Ceschiati in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante di EG ETRURIA S.r.l. ("EG ETRURIA" o la "Società"), con sede legale in Milano via dei Pellegrini 22 – 20122 Milano (MI), intende riscontrare le osservazioni formulate dal pubblico nell'ambito del procedimento di cui all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale

(VIA) presentata dalla Società in relazione al progetto fotovoltaico in oggetto (l' "Impianto Fotovoltaico" o il "Progetto"), con ogni più ampia riserva e salvezza.

Nello specifico, le presenti controdeduzioni sono formulate in riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento inviate del Comune di Collepasso acquisite al protocollo di codesto Spett.le Ministero con nota prot. 30304 del 02.03.2023 (le "**Osservazioni**").

I. Nelle Osservazioni il Comune di Collepasso afferma che "*dall'analisi degli elaborati rimane di tutta evidenza l'impatto paesaggistico ambientale che la realizzazione dell'impianto comporterebbe*". Tale affermazione appare del tutto arbitraria e senza alcuna oggettiva evidenza, nonché assolutamente in contrasto con quanto puntualmente riportato negli elaborati tecnici "VIA_01 Studio di Impatto Ambientale" e nella "REL_23 Relazione Paesaggistica".

Difatti, nei documenti in oggetto sono fornite evidenze in merito al rapporto tra superficie urbanizzata e territorio non costruito, facendo presente che sussistono nel medesimo territorio altre installazioni fotovoltaiche. Premesso che la superficie complessiva di circa 9 ettari occupati dagli impianti esistenti/autorizzati è da considerarsi oggettivamente irrisoria, risulta totalmente impropria l'associazione con il tessuto urbanizzato, come se il progetto dell'impianto agrivoltaico fosse parte di esso.

Difatti, tale errata considerazione operata dal Comune di Collepasso non tiene in conto che:

- a) ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 gli impianti in questione, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
- b) nel caso in questione il Progetto consiste in un impianto agrivoltaico, ovvero n impianto dove almeno l'80% della superficie utilizzata resterà costituita da terreni ad uso agricolo.

Pertanto, tali osservazioni possono essere disattese.

II. Nelle Osservazioni sono riportate inoltre considerazioni inerenti impianti fotovoltaici di proprietà comunale (!) e impianti installati su immobili privati, con riferimento ad una asserita "*saturatione dell'utilizzo di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati sul territorio comunale*". Sul punto:

- a) non si comprende il riferimento tecnico-normativo a tale concetto di "saturazione";
- b) non pare ragionevole tale asserzione tenuto conto dei cogenti impegni assunti dall'Italia -anche in ambito europeo- in relazione alla generazione di elettricità nazionale da fonte rinnovabile. Al raggiungimento di tali obiettivi - che la scrivente ritiene non necessario rammentare a codesto Spett.le Ministero- non possono illegittimamente sottrarsi, ad ogni modo, gli enti locali.

III. Nelle Osservazioni si legge che "*Pur riconoscendo che l'area interessata dall'installazione non rientra all'interno di aree vincolate, ad esclusione di quella inerente al Parco multifunzionale delle Serre Salentine*", evidenzia "*la criticità del sito individuato*", asserendo che l'area dell'impianto risulta collocata alle pendici della Collina di Sant'Eleuterio.

Anche in questo caso si tratta di un parere oggettivamente arbitrario e non giustificato per le ragioni che seguono:

- a) innanzitutto, è errata l'ubicazione descritta, in quanto il sito non è posto alle pendici della Collina di Sant'Eleuterio, ma in un'area pianeggiante distante circa un chilometro e mezzo dalla stessa Collina;
- b) nell'analisi dell'intervisibilità e nei fotoinserti presenti all'interno della Relazione Paesaggistica è stato chiaramente dimostrato che l'area di intervento non è visibile dalla Collina di Sant'Eleuterio;
- c) detta Collina, seppur riportata quale elemento identitario e di interesse paesaggistico dagli strumenti di tutela, risulta fortemente caratterizzata dalla cospicua presenza di detrattori

ambientali e paesaggistici quali cave di grandi dimensioni e fabbricati di natura industriale, tutto in condizioni di degrado e abbandono. Inoltre, si fa presente che proprio alle pendici della Collina di Sant'Eleuterio, esattamente lungo il versante sud, sono presenti altri impianti fotovoltaici; pertanto, si esclude ogni possibile interferenza con questo luogo, che tra l'altro è ubicato interamente nel territorio del Comune di Matino e non di Collepasso.

Pertanto, anche tali osservazioni, basate evidentemente su un presupposto di fatto errato, devono essere disattese.

IV. Nelle Osservazioni è riportato un rilievo fotografico con lo scopo di evidenziare le qualità della SP Collepasso-Casarano, che a detta del Comune “è spiccatamente panoramica, inoltrandosi in un’area rurale fortemente caratteristica dal punto di vista paesaggistico”.

Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che le strade a valenza paesaggistica, come riportato nelle norme tecniche del PPTR, “Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico”.

Al contrario, l’area del sito non presenta certamente caratteristiche di “paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica”, in quanto:

1) il paesaggio locale è connotato principalmente dalla presenza di uliveti, sebbene fortemente colpiti dal fenomeno della Xylella, mentre l’area di intervento è caratterizzata da colture seminative;

2) l’area del sito è ubicata in prossimità alla zona industriale di Collepasso e in adiacenza ad un’area utilizzata per attività estrattiva di notevole impatto.

Per tali ragioni, verosimilmente, la valenza paesaggistica è attribuita dalla presenza della serra (collina), che la provinciale attraversa a partire dall’incrocio con la strada comunale Sferracavalli verso Casarano.

Di conseguenza si evince che la visuale considerata di valenza paesaggistica è quella del lato ovest della SP, ovvero quello opposto all’area di intervento.

Sulla base di tali obiettivi rilievi quanto riportati nelle Osservazioni rimane privo di pregio.

V. Nelle Osservazioni del Comune si legge altresì che “l’impianto risulta estremamente prossimo (circa 500 m) agli “ultimi” edifici del centro abitato”.

Preliminarmente rilevare che gli “ultimi” edifici del centro abitato sono posti ad una distanza superiore a 800 metri.

In secondo luogo, non si comprende la natura di tale rilievo, si comprende quale possa essere l’interferenza, se di natura paesaggistica o di sicurezza, tenuto conto altresì che dall’intero abitato di Collepasso l’impianto agrivoltaico in progetto **non risulta visibile**.

Ciò che invece viene trascurato, è **che l’area di progetto è posta in prossimità dell’area industriale e che anche questa è collocata indicativamente alla medesima distanza dal nucleo urbano.**

VI. Nelle Osservazioni viene esposto il dubbio (ma non certezza) del Comune “sulla scelta appropriata del sito di progetto nel contesto territoriale di riferimento, in relazione alle dimensioni delle superfici impiegate e all’uso intensivo di suolo, anche alla luce del fatto che, le misure di mitigazione e compensazione costituiscono unicamente soluzioni agli impatti residuali e non a quelli che non possono essere evitati attraverso un’attenta scelta del sito ed un’accurata

progettazione dell'impianto agrofotovoltaico". Tale mera considerazione è effettuata citando le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili", di cui al PPTR".

Tuttavia, contrariamente da quanto asserito dal Comune, la scelta del sito è stata oggetto di approfondita ricerca, che ha impegnato per diversi mesi numerosi professionisti, al fine di individuare un'area con caratteristiche idonee, sia all'installazione di un impianto fotovoltaico, che alla coltivazione delle aree interne alla stessa installazione energetica. Inoltre, è stato effettuato un accurato studio dell'intervisibilità, mirato all'identificazione dell'area con minore visibilità dagli elementi di interesse ambientale e paesaggistico.

Quanto all'uso intensivo di suolo", si specifica nuovamente che il progetto prevede la realizzazione di un impianto "agrivoltaico", dove oltre l'80% delle superfici a disposizione sono impiegate per la coltivazione. Inoltre, le restanti superfici sono essenzialmente quelle prossime agli inseguitori solari, non utilizzabili ai fini agricoli per problemi di sicurezza. Si rammenta che le strutture portanti dei tracker fotovoltaici sono infissi nel terreno senza l'uso di fondazioni, "usando" di fatto superfici del tutto irrilevanti ai fini del consumo di suolo.

Giova menzionare al riguardo la posizione, ormai consolidata, della giurisprudenza consolidata che ha superato ogni incertezza in ordine alla specialità degli impianti agrovoltaici rispetto agli impianti fotovoltaici tradizionali, dettando specifiche indicazioni in sede conformativa avuto riguardo, tra l'altro, alla rilevanza delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

Su un piano generale, è stato valorizzato come gli impianti agrovoltaici siano meritevoli di un trattamento peculiare rispetto ai classici impianti a terra, anche alla luce delle misure programmatiche dettate dal PNRR e dalle misure incentivanti introdotte dal legislatore statale.

In particolare è stato sottolineato l'obbligo per l'amministrazione di operare un attento bilanciamento tra *"l'interesse alla conservazione della trama agraria di riferimento, e l'interesse (di rilievo strategico, specie alla luce dell'attuale scenario internazionale, acuito dal conflitto bellico tuttora in corso tra la Federazione Russa e la Repubblica Ucraina) all'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili; il tutto tenuto conto, a tal fine, degli obiettivi declamati dalla stessa Regione con DGR n. 1424/18, nonché di quelli sostenuti dal legislatore eurounitario sia con il Reg. UE 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, attuato dall'Italia con il d.lgs. n. 77/21, e sia con il Reg. UE. 2018/1999, sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima; dovrà infine tenersi conto degli obiettivi dichiarati dal Governo centrale – in attuazione dei superiori obiettivi fissati a livello eurounitario – con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"* (ex multis, sentenze TAR Lecce 12 ottobre 2022 nn. 1583, 1584, 1585, 1586).

A ciò si aggiunga che il Progetto prevede una potenza di 19,83 MWp e che **l'area occupata rientra pienamente in area idonea** e, nello specifico, tra quelle di cui all'art. 20 del DL 199/2021, in particolare al comma 8 lettera c-ter, ovvero *"le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere"*.

Inoltre, il Progetto è destinatario di un ulteriore favor, tenuto conto che, ai sensi del comma 9 -bis dell'art. 6 del D.lgs 28/2011, il progetto potrebbe beneficiare della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 dello stesso art.6, in quanto impianto agro-voltaico ed essendo distante meno di 3 chilometri da aree a destinazione industriale/artigianale e trovare l'esenzione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Su tali basi, quanto contenuto nelle Osservazioni del Comune rimane privo di rilevanza.

VII. Nelle Osservazioni, sono formulate considerazioni di merito anche sulle misure di mitigazione e compensazione, ritenendole quali *“soluzioni agli impatti residuali e non a quelli che non possono essere evitati attraverso un’attenta scelta del sito ed un’accurata progettazione dell’impianto agrofotovoltaico.”* Così non è.

Come risultante dalla documentazione agli atti della procedura, il Progetto prevede una eccezionale e non usuale fascia di protezione e mitigazione, costituita da specie arboree mature per una larghezza pari a 30 metri lungo la strada provinciale 322, e pari a ben 60 metri lungo Strada vicinale Sferracavalli-Manimuzzi, sul fronte nord verso il centro abitato di Collepasso.

Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale riserva dubbi sulla idoneità di questa soluzione.

Tenuto conto che opere di mitigazione nascono infatti proprio con l’intento di attenuare i possibili/probabili impatti, dando per scontato che generalmente non è possibile annullarli totalmente, si conferma nuovamente, come riportato nella Relazione paesaggistica e nello SIA, che la visibilità dell’impianto è nel complesso davvero minima ed è limitata all’area a sud-ovest del perimetro della proprietà tenuto conto che dalla sommità della collina di Sant’Euleterio l’impianto agrivoltaico non risulta visibile.

Pertanto, le opere proposte sono senz’altro idonee a garantire la citata mitigazione.

VIII. In ultima battuta, l’Amministrazione Comunale ribadisce come *sia necessario contemperare tale interesse con quello “pubblico” dell’apprezzamento del paesaggio e del migliore utilizzo del suolo.*

Giova ribadire che tale doveroso bilanciamento è già stato effettuato il nostro legislatore laddove, come già rappresentato, ha, tra l’altro ritenuto:

- 1) l’installazione di tali impianti compatibili con le aree a destinazione agricola;
- 2) le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Infine, il Comune pone dei dubbi *“sugli effetti irreversibili sul territorio, stante l’incertezza inerente ai tempi di rimozione e smaltimento e ai costi di rimozione non previsti in progetto, a seguito dell’esaurimento della funzionalità dei pannelli”*. Anche tale osservazione non trova riscontro né nella documentazione agli atti né agli obblighi già previsti dalla normativa applicabile.

In particolare, si fa riferimento all’elaborato specifico “REL_18 Piano di Dismissione e Ripristino” dove sono descritte le operazioni di dismissione e ripristino. I costi di dismissione sono dettagliatamente riportati negli elaborati “REL_12 Computo metrico estimativo” e “REL_14 Quadro Economico”. Il tutto è stato predisposto in conformità ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, delle Linee Guida nazionali nonché della normativa regionale di cui alla DGR 3029/2010 e della LR 31/2008 (e ss.mm.ii).

IX. Per onere di precisione si specifica che nel report fotografico allegato alle Osservazioni sono riportate le riprese effettuate da 4 punti distinti; in particolare, i punti 1 e 2 si riferiscono a luoghi non ritenuti significativi quali punti di osservazione statici e dinamici di interesse paesaggistico; dal punto 3 l’impianto non risulta visibile; il punto 4 è l’unico pertinente allo scopo, anche se in realtà le riprese sono effettuate sia in prossimità della Strada provinciale che dall’altura del primo tratto della strada vicinale Sferracavalli. Si rinvia, pertanto, a quanto riportato nella Relazione Paesaggistica e nel SIA sono rappresentate le medesime visuali con i relativi fotoinserti, mediante i quali è possibile effettuare una concreta ed effettiva valutazione richiesta ex lege.

Infine, si conclude chiarendo, ove fosse necessario che la materia di produzione dell’energia elettrica- da fonte rinnovabile- rientra ad oggi nell’ambito della tutela dell’ambiente essendo

funzionale alla preservazione dello stesso mediante l'arresto e l'inversione del fenomeno del cambiamento climatico.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che le Osservazioni del Comune, così come formulate, possano essere superate.

Restando a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti Saluti

In fede

Milano 17/03/2023

EG Etruria Srl

CESCHIAT
ALESSANDRO
17.03.2023
16:40:04
GMT+00:00

